

**CONVENZIONE
DI REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA
L'UFFICIO D'AMBITO DI COMO
E
IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO COMO ACQUA SRL ***

*adeguata ai sensi della delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) n. 656/2015/R/Idr del 23 dicembre 2015 "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato – disposizioni sui contenuti minimi essenziali".

L'anno 2017 il giorno 23 giugno 2017

Tra

L'Azienda speciale provinciale "Ufficio d'Ambito di Como" (di seguito "l'Ufficio d'Ambito"), rappresentata dalla Sig.ra Maria Luisa Cribioli la quale interviene nella sua qualità di Presidente, domiciliata per la carica in via Borgo Vico, 148 Como

e

la società Como Acqua Srl (di seguito "il Gestore"), rappresentata, ai sensi dell'articolo 20 del proprio statuto, dal sig. Piergiacomo Micallef il quale interviene nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica in via Borgo Vico, 148 Como

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (di seguito "D.Lgs. 152/2006");

RICHIAMATA la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i. (di seguito "la Legge Regionale");

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 152/2006 (Rapporti tra ente di governo dell'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato), co. 1 *"Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito - EGA - ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una Convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, in relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"*.

RICHIAMATI: l'art. 48 co. 2 della L.R. 26/2003 s.m.i. e lo statuto dell' Ufficio d'Ambito, secondo cui l'ente di governo dell'ambito - la Provincia di Como - esercita tramite l'Ufficio d'Ambito le funzioni e le attività ivi elencate;

CONSIDERATO che, l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico ha adottato la delibera 656/2015/R/idr del 23 dicembre 2015 "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato - disposizioni sui contenuti minimi essenziali";

VISTA la delibera del Consiglio Provinciale di Como n. 36 del 15/05/2012 *"Delibera di indirizzo strategico ed individuazione delle linee guida per la costituzione della società di gestione del servizio idrico integrato"* (allegato a)

PREMESSO che la Provincia di Como con deliberazione n. 36 del 29 settembre 2015 (allegato b), ha disposto l'affidamento del servizio idrico integrato in house alla società Como Acqua Srl per il periodo di 20 (venti) anni a partire dal 1° ottobre 2015;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 151 co. 3 *"le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al co. 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico"*;

VISTA la Convenzione sottoscritta tra l'Ufficio d'Ambito di Como ed il Gestore Como Acqua Srl in data 30 novembre 2015;

Tutto ciò premesso, al fine di provvedere all'integrazione e all'adeguamento della Convenzione esistente alla Convenzione tipo adottata dall'Autorità di cui sopra, per la regolamentazione dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito e il Gestore, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:

Ambito Territoriale Ottimale (ATO): area territoriale definita dall'art. 47 della Legge Regionale, secondo le disposizioni previste dall'art. 147, comma 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006.

Beni strumentali del servizio: le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato, così come disposto dall'art. 153 del D.Lgs. 152/2006.

Carta: la carta della qualità dei servizi, il cui schema è allegato al presente documento negoziale (allegato e) 3.), nella quale sono previsti i principali fattori di qualità dei servizi e gli standard minimi di continuità e regolarità, gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate, nonché le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza.

Convenzione: il presente atto contrattuale finalizzato a disciplinare termini e modalità della gestione all'interno del territorio di competenza dell'Ufficio d'Ambito, ai sensi dell'art. 151 del D.lgs. n. 152/2006.

Periodo transitorio: periodo funzionale al Gestore Unico finalizzato al completamento dell'aggregazione delle società in essere, così come declinato nel Piano d'Ambito e nella delibera di affidamento del servizio n. 36 del 29/09/2015.

Piano di Ambito: il documento contenente la ricognizione delle infrastrutture esistenti, il programma degli interventi, accompagnato da un piano economico-finanziario e tariffario, dal modello gestionale e organizzativo secondo quanto stabilito dall'art. 149 del D.Lgs n. 152/2006, (allegato c).

Regolamento di utenza: il documento allegato (allegato e) 1.2) alla presente Convenzione, in cui sono descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il gestore è impegnato a fornire i servizi agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso.

Acquedotto è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti

Altre attività idriche è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;

- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;
- e) la riscossione;

Attività diverse è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione

stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Programma Operativo per la gestione del servizio idrico integrato nella Provincia di Como - approvato dall'Assemblea dei Soci di Como Acqua s.r.l. il 12 ottobre 2015 e s.m.i: è il documento programmatico di cui si dota il gestore per adempiere ai contenuti del piano d'ambito e della Convezione di affidamento;

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'Ufficio d'Ambito e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall'Ufficio d'Ambito;

2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) ratione temporis vigente.

Art. 2 Affidamento del servizio - Regime giuridico per la gestione del servizio

1. Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di società in house providing in adempimento alle deliberazioni dell'EGA n. 36 del 15/5/2012 e n. 36 del 29/9/2015, ai sensi degli articoli 149-bis e 172 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nelle quali sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento in conformità alla normativa vigente.

2. L'ufficio d'Ambito, al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, ha effettuato, giusta delibera n. 43 del 30/7/2013, n. 57 del 1/10/2013 e n. 6 del 18/2/2014:

- la ricognizione delle gestioni esistenti nell'ATO;
- l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;
- la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti.

3. L'Ufficio d'Ambito ha altresì verificato:

- la partecipazione pubblica totalitaria all'interno del capitale sociale;
- l'adozione di uno statuto che configura un rapporto secondo il modello "in house providing" tra il soggetto gestore ed i soci pubblici sul cui territorio lo stesso esercita il servizio idrico integrato o quota parte di esso.

4. L'Ufficio d'Ambito ha altresì completato l'istruttoria ai sensi ed agli effetti dell'art. 34 comma 20 della Legge n. 221/2012, le cui risultanze sono rinvenibili nella relazione tecnica, di cui alla delibera del CdA dell'Ufficio d'Ambito n. 41 del 1/10/2014 e n. 31 del 27/7/2015 come integrata con l'asseverazione del Piano Economico Finanziario - ai sensi dell'art. 3 bis comma 1 bis del DL 138/2011 convertito dalla Legge n. 148 del 14 novembre 2011 - dalla società di revisione GDA revisori indipendenti Spa, con relazione di asseverazione in data 31/7/2015.

Art. 3 Oggetto

1. Le Parti si impegnano, con la presente Convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'Ufficio d'Ambito si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
- c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione

3. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, tra cui:

- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'Ufficio d'Ambito in attuazione della normativa vigente;
- b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
- c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione.

4. L'Ufficio d'Ambito, in virtù della deliberazione del Consiglio Provinciale di Como n. 36 del 29 settembre 2015, allegata alla presente Convenzione, affida al gestore, che accetta, il servizio all'interno del territorio di propria competenza, così come individuato ai sensi del successivo art. 4. (Perimetro delle attività affidate), secondo i termini e alle condizioni di cui agli articoli seguenti:

- 4.1. L'affidamento del servizio è subordinato alla prestazione da parte del Gestore, al momento della sottoscrizione della Convenzione, di idonea garanzia fideiussoria prestata con il contenuto di cui al successivo art. 40.

5. La gestione del servizio affidato è esercitata conformemente alle normative comunitarie del settore, alle normative nazionali e regionali, vigenti e future a cui il Gestore si dovrà conformare, e alla presente Convenzione.

6. Il Gestore è autorizzato a percepire come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente e dalla presente Convenzione, unicamente la tariffa di cui al successivo art. 23 (tariffa).

7. Il Gestore è tenuto a svolgere il servizio secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché secondo logiche di sostenibilità economica, ambientale e sociale e seguendo gli indirizzi e il coordinamento svolto dall'Ufficio d'Ambito.

Art. 4 Perimetro delle attività affidate

1. L'Ufficio d'Ambito è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni conformi.

2. Il servizio affidato al Gestore mediante la presente Convenzione è costituito dall'insieme delle seguenti attività [tra i servizi richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente Convenzione]:

Servizio Idrico Integrato (SII);

Vendita all'ingrosso

Altre attività idriche a, b), c), d) e)

3. Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente Convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'art. 25 della presente Convenzione.

4. L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni:

ALBAVILLA
ALBESE CON CASSANO
ALBIOLO
ALSERIO
ALTA VALLE INTELVI
ALZATE BRIANZA
ANZANO DEL PARCO
APPIANO GENTILE
ARREGNO
AROSIO
ASSO
BARNI
BELLAGIO
BENE LARIO
BEREGAZZO CON FIGLIARO
BINAGO
BIZZARONE

BLESSAGNO
BLEVIO
BREGNANO
BRENNA
BRIENNO
BRUNATE*
BULGAROGROSSO
CABIATE
CADORAGO
CAGLIO
CAGNO
CANTU`
CANZO
CAPIAGO INTIMIANO
CARATE URIO
CARBONATE
CARIMATE
CARLAZZO

CARUGO
CASASCO D`INTELVI
CASLINO D`ERBA
CASNATE CON BERNATE
CASSINA RIZZARDI
CASTELMARTE
CASTELNUOVO BOZZENTE
CASTIGLIONE D`INTELVI
CAVARGNA
CERANO INTELVI
CERMENATE
CERNOBBIO*
CIRIMIDO
CLAINO CON OSTENO
COLONNO
COLVERDE
COMO*
CORRIDO

CREMIA
CUCCIAGO
CUSINO
DIZZASCO
DOMASO
DONGO
DOSSO DEL LIRO
ERBA
EUPILIO
FAGGETO LARIO
FALOPPIO
FENEGRO`
FIGINO SERENZA
FINO MORNASCO
GARZENO
GERA LARIO
GRANDATE
GRANDOLA ED UNITI
GRAVEDONA ED UNITI
GRIANTE
GUANZATE
INVERIGO
LAGLIO
LAINO
LAMBRUGO
LASNIGO
LEZZENO
LIMIDO COMASCO
LIPOMO
LIVO
LOCATE VARESINO
LOMAZZO
LONGONE AL SEGRINO
LUISAGO

LURAGO D`ERBA
LURAGO MARINONE
LURATE CACCIVIO
MAGREGLIO
MARIANO COMENSE
MASLIANICO
MENAGGIO
MERONE
MOLTRASIO
MONGUZZO
MONTANO LUCINO
MONTEMEZZO
MONTORFANO
MOZZATE
MUSSO
NESSO
NOVEDRATE
OLGIATE COMASCO
OLTRONA DI SAN MAMETTE
ORSENIGO
PEGLIO
PIANELLO DEL LARIO
PIGRA
PLESIO
POGNANA LARIO
PONNA
PONTE LAMBRO
PORLEZZA
PROSERPIO
PUSIANO
REZZAGO
RODERO
RONAGO

ROVELLASCA
ROVELLO PORRO
SALA COMACINA
SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA
SAN FEDELE INTELVI
SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
SAN NAZZARO VAL CAVARGNA
SAN SIRO
SCHIGNANO
SENNA COMASCO
SOLBIATE
SORICO
SORMANO
STAZZONA
TAVERNERIO
TORNO
TREMEZZI NA
TREZZONE
TURATE
UGGIATE - TREVANO
VAL REZZO
VALBRONA
VALMOREA
VALSOLDA
VELESO
VENIANO
VERCANÀ
VERTEMATE CON MINOPRIO
VILLA GUARDIA
ZELBIO

5. Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente Convenzione.

6. L'Ufficio d'Ambito ed il Gestore prendono atto che all'interno del perimetro amministrativo dell'ATO operano i seguenti gestori conformi:

*Gestore salvaguardato	Comuni	servizio
Acsm Agam Spa	Brunate	captazione, adduzione e distribuzione di acqua

	Cernobbio	captazione, adduzione e distribuzione di acqua
	Como	captazione, adduzione e distribuzione di acqua

7. Per tutta la durata della presente Convenzione, al Gestore è riconosciuto il diritto esclusivo di esercitare il servizio affidato all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni individuati nella mappa allegata alla presente Convenzione (allegato f) o del perimetro amministrativo risultante dalle loro fusioni - facenti parte dell'ATO di Como, nel rispetto degli accordi interambito esistenti e futuri, anche con riferimento allo stato Svizzero confinante.

8. In caso di modifiche alla delimitazione del territorio di propria competenza ai sensi dell'art. 47 comma 1 della Legge Regionale, l'Ufficio d'Ambito avrà la facoltà, legata anche alle eventuali variazioni del piano d'ambito, nei limiti di legge, di escludere dall'oggetto della presente Convenzione parti di territorio ovvero di includerne di nuove purché contigue.

Art. 5 Ulteriori attività

1. Le parti, al fine di garantire un servizio efficiente, economico ed efficace, convengono che il gestore si impegna a proporre e/o ad eseguire, su richiesta dell'Ufficio d'Ambito, ulteriori attività non ricomprese tra quelle previste dalla presente Convenzione, ma connesse o accessorie al servizio, che si rendessero necessarie per cause impreviste o che permettessero un miglioramento del Servizio.

2. Le parti provvedono a concordare preventivamente le modalità ed i compensi per le ulteriori attività di cui al precedente punto 1., qualora non remunerate dalla tariffa e non in contrasto con le normative vigenti.

3. Fermo restando l'oggetto sociale dello statuto del gestore e quanto previsto al successivo punto 4., e se consentito dalle normative vigenti, il gestore può svolgere servizi per conto di terzi, purché dette attività, delle quali dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa al servizio, abbiano carattere marginale e non pregiudichino l'ottimale svolgimento dei servizi affidati con la presente Convenzione e/o non determinino maggiori costi per gli utenti.

4. Qualora il Gestore intenda svolgere ulteriori attività che comportino l'utilizzazione, anche parziale, di beni strumentali al servizio, dovrà richiedere specifica autorizzazione all'Ufficio d'Ambito, anche in relazione all'eventuale utilizzo del personale addetto al servizio.

5. L'Ufficio d'Ambito, verificato il rispetto delle normative vigenti e la compatibilità delle ulteriori attività di cui al precedente punto 4. con quelle del Servizio affidato, può autorizzare il Gestore a svolgere le ulteriori attività stipulando con lo stesso apposita Convenzione.

Art. 6 Divieto di cessione e di subconcessione

1. E' fatto divieto al Gestore di cedere, anche parzialmente, la presente Convenzione o di subconcedere il servizio. Ove il Gestore violi la presente disposizione, l'Ufficio d'Ambito trasmetterà al medesimo atto di diffida con invito a cessare la condotta vietata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali l'Ufficio d'Ambito potrà procedere alla risoluzione della presente Convenzione con tutte le conseguenze di legge, ivi compresa l'escussione della fidejussione a garanzia di cui al successivo art. 40, oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

2. Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità nei confronti dell'Ufficio d'Ambito, potrà avvalersi, per la sola esecuzione di specifiche attività strumentali al Servizio, di soggetti terzi, individuati esclusivamente nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

3. I contratti stipulati dal Gestore nei confronti di esecutori di servizi o lavori o nei confronti di fornitori di cui al paragrafo precedente devono includere una clausola che, in caso di risoluzione o anticipata cessazione della presente Convenzione ovvero in caso di sostituzione provvisoria del Gestore ai sensi dei successivi articoli 39 (Risoluzione e recesso) e 43 (Sanzioni), attribuisca al nuovo Gestore subentrante individuato dall'Ufficio d'Ambito la facoltà di sostituirsi al Gestore uscente nei predetti contratti.

Art. 7 Obblighi del gestore

1. Il Gestore si impegna ad assoggettarsi al controllo analogo in conformità alla disciplina vigente sugli affidamenti in house, e a mantenere sussistenti tale requisito. Si obbliga, in via generale, a:

- a. conformare la propria attività a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, in modo da garantirne l'equilibrio economico-finanziario ai sensi del successivo art. 25;
- b. adempiere alle vigenti normative, con particolare riferimento a quelle in materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzo e gestione delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili;
- c. collaborare con l'Ufficio d'Ambito allo scopo di definire criteri di svolgimento del servizio in linea con l'obiettivo di sostenibilità sociale, ambientale ed economica, redigendo in particolare un bilancio ambientale;
- d. tenere sollevati e indenni l'Ufficio d'Ambito e gli Enti locali, nonché il personale dipendente dei suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con il Servizio affidato, ad esclusione dei casi in cui sia ravvisabile dolo o colpa dei predetti soggetti;
- e. osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, anche ai sensi del successivo art. 16, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché il rispetto delle condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti; con facoltà di rinegoziare, nel rispetto delle normative vigenti e delle prerogative sindacali, il trattamento normativo ed economico del personale al fine di garantire allo stesso uniformità di trattamento. Il predetto obbligo di rispetto delle normative lavoristiche e condizioni contrattuali vigenti è esteso anche ai soggetti terzi di cui si avvale eventualmente il Gestore ai sensi del precedente punto 2., dell'articolo 6 (Divieto di cessione e sub concessione);
- f. adottare, nell'esecuzione di forniture, servizi e lavori, i provvedimenti e le cautele atti a garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e ad evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare dai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi ai sensi del precedente punto 2., dell'art. 6 (Divieto di cessione e subconcessione), tutte le vigenti norme di carattere generale, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008, e le prescrizioni di carattere tecnico finalizzate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- g. rispettare la vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- h. collaborare con l'Ufficio d'Ambito nell'attività di controllo dal medesimo esercitata e fornire tutte le informazioni dovute secondo quanto specificato nei successivi articoli 30 (Controllo da parte dell'Ufficio d'Ambito) e 31 (Comunicazione dati sui servizi);
- i. osservare e rispettare le disposizioni del D.lgs. 33/2013 ed in particolare aggiornare costantemente il sito internet aziendale, in modo da garantire agli utenti un'informazione trasparente;

- l. ripristinare a regola d'arte lo stato dei luoghi interessati dal proprio intervento sui Beni Strumentali, avendo altresì cura di minimizzare i disagi procurati dall'esecuzione dei predetti interventi e limitando allo stretto indispensabile la manomissione del suolo pubblico;
- m. non distribuire i dividendi, ma, come previsto dal Piano d'Ambito e dallo Statuto, investire tali utili per il Servizio;
- n. provvedere alla distribuzione capillare agli utenti della Carta di cui all'articolo 34 e del Regolamento di utenza di cui all'articolo 33 anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici;
- o. assicurare all'Ufficio d'Ambito la massima trasparenza nello svolgimento dei servizi affidati, consentendo un controllo puntuale dello stato di avanzamento dei lavori e delle modalità di svolgimento dei servizi;
- p. prendere cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio;
- q. predisporre la verifica dello stato di consistenza dei Beni strumentali al Servizio esistenti anche ai fini della programmazione delle manutenzioni;
- r. predisporre gli accordi con le società pubbliche e con i soggetti individuati come abilitati a operare nel periodo transitorio così come riconosciuto dall'Ufficio d'Ambito, e nel rispetto dei relativi indirizzi, finalizzati ad agevolare il passaggio alla fase a regime. In tali accordi deve anche essere espressamente individuato il personale di cui all'articolo 16, nonché i tempi e i modi per il trasferimento, salva diversa volontà dell'Ente cedente;
- s. gli obblighi di cui alla Convenzione di regolazione dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito e il Gestore del SII, troveranno applicazione nell'ambito del percorso attuativo del Programma Operativo previsto dagli atti di cui sopra, e citato nella delibera del CdA dell'Ufficio d'Ambito n. 41 del 15/09/2015, i cui contenuti dovranno essere rispettosi del quadro di regolazione vigente;
- t. predisporre le attività che assicurino il Servizio durante tutto il periodo di affidamento anche nei territori oggetto di specifica Convenzione o accordo d'interambito nel rispetto dei vincoli dell'in house providing;
- u. trasferire all'Ufficio d'Ambito la quota di ricavi da tariffa destinata alla copertura dei costi di funzionamento di tale Ufficio. Tale quota dovrà essere versata, per il primo anno di vigenza della Convenzione, in due rate: la prima, pari al 70% dei costi dell'anno precedente, entro e non oltre quattro mesi dalla data dell'affidamento del SII, e la seconda, pari al 30%, entro e non oltre la fine dell'anno in corso. Per le annualità successive detta quota verrà corrisposta in due rate: la prima rata, in acconto, pari al 70% dei costi dell'anno precedente, dovrà essere versata entro e non oltre il 30 ottobre dell'anno di riferimento; la rata a saldo, determinata sulla base dei costi effettivi a consuntivo, dovrà essere versata entro e non oltre 30 gg. dall'approvazione del bilancio consuntivo dell'Ufficio d'Ambito da parte del Consiglio provinciale. Tutti detti termini sono da intendersi come essenziali;
- v. praticare canoni di trasparenza e di accesso all'informazione ambientale ai sensi del D.lgs. 195/2005 e s.m.i.;
- z. tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e anche attraverso le procedure di conciliazione meglio dettagliate dalla Carta di cui all'art. 34 e garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni.

Art. 8 Obiettivi strutturali e relativi indicatori

1. Il Gestore è tenuto a raggiungere gli obiettivi strutturali connessi alla realizzazione del programma degli interventi nei tempi e nei modi prescritti dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente, attraverso la realizzazione dei progetti di intervento indicati nel medesimo Piano.

2. In difetto si applicano le penali previste dal successivo articolo 42 (Penali), fatte salve le diverse penali e sanzioni applicabili dall'AEEGSI.

Art. 9 Obiettivi di qualità e relativi indicatori

1. Il Gestore è tenuto a raggiungere i livelli di qualità dei servizi nei tempi e nei modi prescritti dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente, nonché in ottemperanza alle indicazioni e prescrizioni che verranno rese dell'Ufficio d'Ambito in forza dei poteri spettanti allo stesso ai sensi dell'art. 152 del D.lgs. 152/06.

2. In difetto si applicano le penali secondo quanto previsto dal successivo articolo 42 (Penali), fatte salve le diverse penali e sanzioni applicabili dall'AEEGSI.

Art. 10 Obblighi dell'Ufficio d'Ambito

L'Ufficio d'Ambito si impegna:

1. a collaborare con il Gestore, per quanto di propria competenza, al fine di migliorare e/o rendere più efficiente ed efficace la gestione del Servizio;
2. a fornire, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e s.m.i., le informazioni e la documentazione richieste dal Gestore attinenti il Servizio;
3. a verificare la conformità delle varie progettazioni (preliminare, definitiva/ esecutiva) predisposte dal Gestore agli obiettivi di Piano entro 2 (due) mesi dalla data della loro trasmissione. Il termine potrà essere sospeso per 30 (trenta) giorni e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte dell'Ufficio d'Ambito, ovvero prorogato nel caso di sottoposizione di più progetti o di progettazioni unitarie su vasta scala, di particolare complessità, in accordo con il gestore.

CAPO II - ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Art. 11 Ulteriori obblighi dell'Ufficio d'Ambito

1. L'Ufficio d'Ambito è obbligato a:
 - a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
 - b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli Uffici d'Ambito dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima;
 - c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
 - d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla Convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI.

Art. 12 Ulteriori obblighi del Gestore

1. Il Gestore è obbligato a:

- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente Convenzione;
- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Ufficio d'Ambito in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'AEEGSI;
- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- f) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- f) trasmettere all'Ufficio d'Ambito le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ufficio d'Ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- h) dare tempestiva comunicazione all'Ufficio d'Ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;
- i) restituire all'Ufficio d'Ambito, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla Convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente Convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente Convenzione.

Art. 13 Rapporti tra grossista, EGA e Gestore

1. L'Ufficio d'Ambito provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'AEEGSI, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'Ufficio d'Ambito.

2. Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'Ufficio d'Ambito in attuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente Convenzione.

3. Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l'Ufficio d'Ambito nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'Ufficio d'Ambito competente per il gestore servito. Decorso 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l'Ufficio d'Ambito competente procede.

CAPO III – RETI, IMPIANTI, PASSIVITA' E PERSONALE

Art. 14 Beni strumentali al Servizio

1. Il Gestore è tenuto a gestire e mantenere in buono stato i Beni strumentali al Servizio, curandone tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per la loro conservazione ed il loro funzionamento ed assume ogni responsabilità per eventuali danni riconducibili ai medesimi interventi.

2. I Beni di cui al paragrafo precedente sono elencati in apposito inventario che dovrà essere redatto dal gestore entro un termine massimo di 48 mesi dalla stipula della Convenzione il 30/11/2015, per categoria e per Comune, che ne precisi lo stato di funzionamento e la vita utile residuale, sulla base della seguente metodologia:

- terreni – identificativi catastali
- impianti – descrizione fisica ed impiantistica su schede sinottiche;

3. Il Gestore si impegna a predisporre i dati relativi alle reti ed agli impianti inventariati in un sistema informativo georeferenziato, secondo i criteri concordati con l'Ufficio d'Ambito, secondo le codifiche e la struttura richiesta e definita dal sistema S.I.Re. Acque di Regione Lombardia o sue implementazioni e/o modifiche a di trasmettere tali dati aggiornati all'Ufficio d'Ambito secondo le tempistiche e le modalità definite da quest'ultimo. In particolare il gestore si obbliga a provvedere a tutte le attività necessarie per l'integrazione dei dati coi e nei P.U.G.S.S. e ad attività di caricamento dati nei vari sistemi esistenti, previa verifica dei dati da immettere da parte dell'Ufficio d'Ambito.

4. Nei successivi dodici mesi i contenuti dell'inventario saranno sottoposti a verifica in contraddittorio con l'Ufficio d'Ambito. In sede di prima revisione saranno definite – nel rispetto delle indicazioni dell'AEEGSI - le variazioni tariffarie eventualmente derivanti dal censimento di beni non inclusi nell'elenco descrittivo di cui sopra, ove rilevanti a tali fini.

5. Il Gestore accetta la gestione dei beni descritti negli elenchi di cui sopra, e in ogni caso di tutti i beni ascrivibili al S.I.I. e a cui si applica l'art. 153 d.lgs. 152/06 e dunque il relativo trasferimento al gestore *ope legis*, nelle condizioni di fatto e diritto nelle quali i beni stessi si trovano al momento della consegna e dichiara di avere preso cognizione dei luoghi e dei manufatti nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio.

6. In caso di realizzazione di Beni strumentali al Servizio da parte degli Enti locali o di soggetti terzi a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di

costruire, il Gestore ha facoltà di formulare, in accordo con l'Ufficio d'Ambito, specifiche prescrizioni; la Gestione di tali beni, fermo restando il regime proprietario proprio del demanio idrico, sarà assunta dal Gestore a seguito di apposito collaudo operato dal Gestore medesimo in conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori. Le Parti si impegnano ad adottare le eventuali modifiche al Piano d'Ambito che si rendessero necessarie in conseguenza dell'assunzione della Gestione di tali beni, secondo quanto precisato nel successivo articolo 18 (Piano d'Ambito e finanziamento).

7. Le infrastrutture realizzate in corso di gestione, qualora ricomprese tra le infrastrutture del servizio idrico integrato di cui all'art. 822 c.c., sono acquisite in proprietà ai relativi enti locali, in quanto demanio necessario, e soggette di diritto alla concessione d'uso gratuita del gestore; se di altra natura divengono beni di proprietà del gestore strumentali allo svolgimento del servizio idrico integrato, da ritrasferire alla scadenza del servizio al nuovo gestore secondo le normative e i criteri di indennizzo vigenti.

8. Il Gestore si obbliga a promuovere un accordo tra i Comuni dell'ambito territoriale e/o le società partecipate al fine di programmare e concordare le tempistiche del trasferimento dei Beni strumentali al Servizio di proprietà degli enti o delle stesse società, ferme restando le previsioni di cui all'art. 153 D.lgs. 152/06.

9. Il Gestore ha il diritto esclusivo di conservare sopra e sotto il suolo pubblico tutti i Beni strumentali al Servizio esistenti e quelli che saranno successivamente realizzati in attuazione del Piano d'Ambito. In caso di intervento del Gestore che determini una manomissione del suolo pubblico, il Gestore medesimo è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi interessati dal proprio intervento.

10. In relazione ai beni di cui al presente articolo che determinassero il presupposto impositivo per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio, previsto dall'art. 27 commi 5, 7 e 8 del D.Lgs. n. 285/1992, l'Ufficio d'Ambito si impegna a porre in essere tutte le azioni possibili di coordinamento tra gli Enti Locali, al fine di realizzare un'applicazione del canone uniforme ed omogenea nell'ambito. L'onere eventuale è assunto sulla base dell'aspettativa che esso in futuro continui ad avere pieno riconoscimento nella tariffa del s.i.i.

Art. 15 Alienazione ed eliminazione di beni ed attrezzature

1. Qualora taluni Beni strumentali al Servizio dovessero risultare, senza responsabilità del Gestore, obsoleti e/o usurati e/o comunque inutilizzabili, e non ne fosse prevista la restituzione o rimessione nella pristina funzionalità dai piani o programmi vigenti, il Gestore provvederà, salvi i casi di indisponibilità ex lege dei predetti beni e previa comunicazione inviata all'Ufficio d'Ambito con anticipo di almeno 90 (novanta) giorni, e previa risposta scritto dell'ufficio stesso, alla loro alienazione e/o eliminazione e/o restituzione e/o dismissione, in accordo con gli enti locali eventualmente proprietari dei beni, nonché secondo le istruzioni eventualmente ricevute dall'Ufficio d'Ambito medesimo.

Art. 16 Assunzione e trasferimento di personale

1. Il Gestore ha già assunto, anche rilevandolo ai sensi dell'art. 173 del D.Lgs n. 152/2006 da precedenti ex gestori, il personale individuato numericamente nell'elenco di cui al modello gestionale, cui vengono applicate le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.

2. Il Gestore si impegna ad assumere il personale dipendente già utilizzato dal Gestore uscente del Servizio e dalle altre società pubbliche operanti a diverso titolo nel settore dei servizi idrici nell'ATO di Como i cui impianti gli siano assegnati ex art. 153 D.lgs. 152/06.

3. Il Gestore si obbliga ad applicare, nei confronti del personale di cui al precedente paragrafo, le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e

dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti, fatta salva la facoltà di cui all'art. 7, comma e).

CAPO IV PIANO D'AMBITO

Art. 17 Contenuto del Piano d'Ambito

1. Il Piano d'Ambito, allegato alla presente Convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:

- a) la Ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;
- b) il Programma degli Interventi (PdI), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'AEEGSI, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
- c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;
- d) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'AEEGSI - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'AEEGSI. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.
- e) L'Ufficio d'Ambito assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.

2. L'Ufficio d'Ambito assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente Convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

Art. 18 Piano d'Ambito e finanziamento

1. Il modello gestionale e organizzativo, i livelli di servizio da assicurare all'utenza, il programma degli interventi, il piano economico finanziario e la tariffa sono determinati dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente. Il Piano d'Ambito evidenzia i costi operativi del Servizio per tutto il periodo di durata della presente Convenzione ed è redatto ai sensi

dell'articolo 149 del D.Lgs. 152/2006 al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del Servizio nonché l'equilibrio economico finanziario della gestione.

2. Il Gestore accetta il Piano d'ambito allegato alla presente Convenzione (allegato c) e gli obblighi ivi contenuti in materia di investimenti, di livello di servizio e di tariffe.

3. Il Piano d'Ambito vigente è vincolante per il Gestore sino alla revisione dello stesso da parte dell'Ufficio d'Ambito, da effettuarsi con cadenza almeno triennale, finalizzata ad assicurare l'efficacia e l'efficienza del Servizio nonché il mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico finanziario. Il Piano d'Ambito può comunque subire modifiche a seguito:

3.1 dell'adozione di varianti ai sensi del successivo articolo 21 (Varianti al Piano d'Ambito);

3.2 dell'approvazione di revisioni tariffarie di cui al successivo articolo 24 (Variazioni tariffarie);

3.3 della revisione del perimetro del Servizio ai sensi del precedente articolo 4 (Perimetro delle attività affidate);

3.4 dell'adozione di interventi destinati a ripristinare l'equilibrio economico- finanziario della Gestione ai sensi del successivo articolo 25 (Equilibrio economico-finanziario);

3.5 dell'assunzione della Gestione di Beni strumentali al Servizio realizzati da parte di soggetti terzi ai sensi del precedente articolo 14 comma 6 (Beni strumentali al Servizio);

4. E' fatta comunque salva la possibilità per l'Ufficio d'Ambito di realizzare revisioni straordinarie al Piano d'Ambito dovute a cause oggettive o a eventi imprevedibili al momento della revisione periodica, il tutto nel rispetto delle competenze esistenti.

5. Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano d'Ambito saranno reperite attraverso:

5.1 la tariffa, determinata ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 23 (Tariffa) e 24 (Variazioni tariffarie);

5.2 l'erogazione di contributi a fondo perduto da parte degli Enti locali, della Regione, dello Stato o dell'Unione Europea;

5.3 qualunque altra forma di finanziamento ottenuta dall'Ufficio d'Ambito;

5.4 qualunque altra forma di finanziamento ottenuta dal Gestore, nel rispetto dello statuto della società in house, nonché delle vigenti normative in tema di attività riservate agli intermediari finanziari, e vietate al gestore.

6. In tale prospettiva, l'Ufficio d'Ambito si impegna a cooperare con il Gestore e con gli eventuali soggetti finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione ed alla erogazione dei finanziamenti che dovessero essere assunti dal Gestore, ivi incluso il perfezionamento di specifici accordi diretti fra l'Ufficio d'Ambito e i soggetti finanziatori. Le Parti convengono che il Gestore avrà la facoltà di richiedere eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione o altre idonee pattuizioni, tali comunque da non alterare i termini sostanziali del rapporto derivante dalla presente Convenzione, e nel rispetto delle normative e competenze vigenti, che si rendessero necessarie e/o opportune al fine di assicurare il finanziamento degli interventi previsti dal Piano d'Ambito da parte dei soggetti finanziatori.

Art. 19 Aggiornamento del Piano d'ambito

1. Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'Ufficio d'Ambito - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti

dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

- a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
- c) la Convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI.

2. L'Ufficio d'Ambito assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

3. L'Ufficio d'Ambito assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

Art. 20 Risoluzione delle controversie concernenti la revisione del Piano d'Ambito

1. In caso di disaccordo fra le Parti in merito alla revisione del Piano d'Ambito o alle modifiche da apportare al Piano d'Ambito vigente, l'Ufficio d'Ambito ed il Gestore procederanno ad un tentativo di amichevole composizione della controversia da concludersi entro 90 (novanta) giorni dall'insorgere del disaccordo risultante da espressa comunicazione scritta.

2. In caso di fallimento del tentativo di amichevole composizione, le controversie saranno devolute alla giurisdizione del TAR Milano.

Art. 21 Varianti al Piano d'Ambito

1. Ferma restando la revisione periodica di cui all'art. 18 comma 3 ed all'art. 19, l'Ufficio d'Ambito si riserva il diritto di variare in ogni tempo il Piano d'Ambito per adeguarlo a nuovi obblighi previsti da leggi o regolamenti o strumenti urbanistici ovvero per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto ovvero per recepire ulteriori investimenti anche in relazione alle esigenze riscontrate in sede di verifica della funzionalità degli impianti. In tal caso l'Ufficio d'Ambito comunica al Gestore la proposta di variante, contenente l'indicazione delle modifiche al programma degli interventi, e concorda con il medesimo Gestore le conseguenti correzioni al piano economico finanziario, nonché le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L'Ufficio d'Ambito concorda altresì con il Gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata. E' naturalmente fatto salvo il rispetto delle procedure e delle competenze previste dalla normativa vigente.

2. Il Gestore è tenuto a realizzare gli interventi previsti nella variante ed a produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine indicato dall'Ufficio d'Ambito anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione tariffaria formulata da quest'ultimo e decida di

agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni giurisdizionali non giustifica il Gestore per l'eventuale ritardo nell'esecuzione delle opere relative alla variante richiesta dall'Ufficio d'Ambito.

3. In ogni ipotesi di disaccordo fra le Parti, si applica quanto previsto dall'articolo 20 (Risoluzione delle controversie concernenti la revisione del Piano d'Ambito).

4. Il Gestore può presentare all'Ufficio d'Ambito domanda di variante al Piano d'Ambito per ottemperare a nuovi obblighi previsti da leggi o regolamenti o strumenti urbanistici, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la variazione dei costi complessivi, per recepire ulteriori investimenti anche in relazione alle esigenze riscontrate in sede di verifica della funzionalità degli impianti o per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata e deve indicare le modifiche al programma degli interventi e le conseguenze sul piano economico finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi, nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.

5. Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dall'Ufficio d'Ambito, il quale può contestare nei modi di legge esclusivamente la misura della compensazione tariffaria richiesta. La mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria e il conseguente contenzioso non possono costituire giustificazione per il Gestore per l'inosservanza degli obblighi legali o regolamentari vigenti, o di nuova applicazione.

6. Sulle eventuali varianti proposte dal Gestore che non corrispondono a nuovi obblighi di legge o di regolamento, l'Ufficio d'Ambito è tenuto a pronunciarsi entro 3 (tre) mesi dalla presentazione della domanda di variante. Il termine potrà essere sospeso per 6 (sei) mesi e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte dell'Ufficio d'Ambito. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte dell'Ufficio d'Ambito equivarrà ad accettazione della proposta, fatte salve le competenze di legge. Nel caso in cui l'Ufficio d'Ambito accetti la proposta di variante ma non ritenga equa la compensazione tariffaria richiesta, essa notifica al Gestore la propria accettazione con riserva presentando una nuova proposta tariffaria. In mancanza di accordo fra le Parti troverà applicazione la procedura di cui al precedente articolo 20 (Risoluzione delle controversie concernenti la revisione del Piano d'Ambito).

Art. 22 Procedure espropriative

1. Per i casi di espropriazione per pubblica utilità che si rendessero necessari ai fini dell'attuazione del Piano d'Ambito ed in ogni caso per l'esatto adempimento della presente Convenzione, l'Ufficio d'Ambito attribuisce sin d'ora al Gestore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001, le funzioni ed i poteri quale soggetto delegato ad esercitare i poteri espropriativi e a curarne i relativi procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 48, comma 2 della Legge Regionale.

Art. 23 Tariffa

1. La Tariffa di base e la sua successiva articolazione è determinata dall'Ufficio d'Ambito in applicazione della normativa vigente.

2. La tariffa è riscossa dal Gestore secondo le modalità e le periodicità previste dal Piano d'Ambito e in conformità con la Carta dei servizi e il Regolamento d'utenza. Essa costituisce il corrispettivo del Servizio ed è determinata in applicazione dei criteri dettati dal metodo tariffario di tempo in tempo vigente.

3. Considerato che il modello gestionale del Piano d'Ambito prevede che solo nella "Fase 2 – Gestione a regime", concluso il periodo transitorio, il Gestore unico avvii l'operazione di bollettazione nel richiamato periodo transitorio, gli operatori esistenti si coordineranno per l'applicazione all'utenza della tariffa del SII, come determinata dall'ente di governo dell'ambito

e approvata dall'AEEGSI, conformemente a quanto disposto dall'art. 154 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, con le modalità che sono previste nel Programma Operativo. Fermo restando eventuali diverse disposizioni impartite dall'AEEGSI.

Art. 24 Variazioni tariffarie

1. Il Gestore dovrà informare l'utenza delle variazioni tariffarie in maniera chiara e tempestiva.
2. Le Parti convengono che, per il raggiungimento ed il mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico finanziario (articolo 151, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 152/2006), secondo quanto specificato nel successivo articolo 25 (Equilibrio economico-finanziario), la quantificazione e la valutazione degli elementi e dei costi che compongono le voci necessarie alla determinazione ed alla successiva variazione della tariffa dovranno essere sempre effettuate con criteri idonei a garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

Art. 25 Equilibrio economico-finanziario

1. Le Parti garantiscono che le disposizioni, i termini e le condizioni contenuti nella presente Convenzione e nei relativi allegati assicurano l'equilibrio economico-finanziario del Servizio, e ciò per tutta la durata della Convenzione stessa.
2. Al fine di realizzare le condizioni di cui al precedente punto 1., l'Ufficio d'Ambito si riserva la facoltà di procedere alla modifica del Piano d'Ambito su istanza del Gestore, qualora lo stesso documenti l'impossibilità, per cause esterne e non imputabili a sua colpa, dolo o inefficienza, di garantire, alle condizioni pattuite, l'equilibrio economico-finanziario del Servizio.
3. In considerazione di quanto sopra, le Parti convengono che si procederà alla revisione del Piano d'Ambito ogni qualvolta dovesse rendersi necessario, e ciò al fine di ottenere il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario del Servizio, in modo che:
 - 3.1 non si verifichino in misura stabile condizioni di redditività per il Gestore, derivanti dall'applicazione della tariffa agli utenti, superiori a quanto previsto nel Piano d'Ambito;
 - 3.2 venga garantito al Gestore il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del Servizio, e ciò al fine di consentire al Gestore stesso di adempiere puntualmente alle obbligazioni da quest'ultimo assunte nei confronti dell'Ufficio d'Ambito, o dei soggetti che dovessero finanziare l'esecuzione degli interventi infrastrutturali contemplati nel Piano d'Ambito.
4. Resta comunque inteso che non potrà dar luogo a giustificate "revisioni straordinarie" il mancato raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dovuto a inefficienze o al mancato rispetto delle regole di buona conduzione aziendale.

Art. 26 Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

1. Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente Convenzione.

Art. 27 Istanza di riequilibrio economico-finanziario

1. Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Ufficio d'Ambito istanza di riequilibrio.
2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e

finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

3. E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Art. 28 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

1. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a: - trattamento dei costi di morosità; - allocazione temporale dei conguagli; - rideterminazione del deposito cauzionale; - revisione dell'articolazione tariffaria; - rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
- b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente Convenzione;
- d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
- e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

2. Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

Art. 29 Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

1. L'Ufficio d'Ambito decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'Ufficio d'Ambito, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

2. L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'Ufficio d'Ambito nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.

3. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

CAPO V - CONTROLLO

Art. 30 Controllo da parte dell'Ufficio d'Ambito

1. L'Ufficio d'Ambito controlla l'attività del Gestore al fine di:

- 1.1 verificare la corretta e puntuale attuazione della presente Convenzione;
- 1.2 verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal Piano d'ambito;
- 1.3 valutare l'andamento economico-finanziario del Servizio, anche in relazione alla congruità dei costi, al fine di verificare l'efficacia, l'efficienza, la sostenibilità e l'economicità del Servizio e perseguire il mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico- finanziario dello stesso;
- 1.4 verificare la rispondenza dell'attività alle caratteristiche e requisiti del modello "in house";
- 1.5 verificare la corretta gestione dell'utenza e il grado di soddisfazione della stessa;
- 1.6 assicurare la corretta applicazione della tariffa del Servizio.

2. Per il soddisfacimento delle finalità di cui al precedente paragrafo 1, il Gestore adotta apposito modello di controllo di Gestione ed organizza la propria contabilità analitica per centri di costo.

3. Il Gestore consente l'effettuazione all'Ufficio d'Ambito di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che lo stesso ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, progetti, opere ed impianti, purché attinenti al Servizio oggetto di affidamento. Gli accertamenti, i sopralluoghi e le verifiche ispettive potranno essere effettuati in qualsiasi momento con un preavviso scritto di almeno 5 (cinque) giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i luoghi o le circostanze oggetto di accertamento, di sopralluogo o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.

4. L'attività di controllo di cui al punto 3. potrà essere esercitata dall'Ufficio d'Ambito anche mediante esame e verifica di ogni aspetto concernente la progettazione, la direzione lavori e la Gestione delle opere previste dal Piano d'ambito di tempo in tempo vigente.

5. I controlli potranno essere effettuati da personale dipendente dell'Ufficio d'Ambito ovvero da tecnici da quest'ultima incaricati e previamente comunicati al Gestore.

Art. 31 Comunicazione dati sui servizi

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente e dagli allegati alla presente Convenzione, l'Ufficio d'Ambito può chiedere in ogni tempo al Gestore la comunicazione dei dati ivi previsti. Il Gestore è tenuto a fornire tali dati entro 30 (trenta) giorni dalla domanda salvo motivata richiesta di proroga in relazione alla tipologia e quantità dei dati richiesti.

2. Il gestore deve altresì predisporre l'anagrafe dell'utenza, aggiornarla annualmente e provvedere, con la stessa periodicità, alla trasmissione dei relativi dati all'Ufficio d'Ambito.

3. Il Gestore è inoltre tenuto a comunicare sempre e comunque e con la massima tempestività all'Ufficio d'Ambito il verificarsi o la probabilità del verificarsi di eventi che possano avere impatto su scostamenti tra l'attuazione del Piano d'Ambito vigente e le modalità del Servizio.

Art. 32 Requisiti del Gestore

1. Al fine di garantire il controllo circa il mantenimento, per tutta la durata della presente Convenzione, dei requisiti societari, finanziari e tecnici del Gestore, è fatto obbligo al Gestore medesimo di comunicare all'Ufficio d'Ambito ogni evento o atto che possa determinare la diminuzione o la perdita dei predetti requisiti.

2. Il gestore si impegna in ogni caso a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio, che dovrà essere accompagnato da un bilancio ambientale, da parte di una società abilitata.

3. Il gestore si impegna a sottoporre la propria attività a certificazione tecnica per il periodo regolatorio da parte di professionisti abilitati. La certificazione dovrà riguardare, in particolare, la veridicità dei dati trasmessi dal gestore all'autorità, la congruità dei prezzi e accertare che il gestore colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi operativi o, comunque, per assicurare il miglior rapporto costi/benefici.

4. Le modificazioni della struttura societaria che facessero venir meno le caratteristiche del controllo pubblico in house producono la risoluzione della presente Convenzione.

Art. 33 Regolamento di utenza

1. Il rapporto tra il Gestore e gli utenti è disciplinato dal Regolamento di utenza allegato alla presente Convenzione (allegato e), nel quale, coerentemente con le previsioni del Piano d'Ambito, sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire il Servizio agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso.

2. Il Regolamento è periodicamente aggiornato, in accordo tra le Parti, per adeguarlo alle variazioni del Piano d'ambito.

3. Il Regolamento è inviato in copia all'utente contestualmente alla distribuzione della Carta ai sensi del successivo articolo 34 (Carta della qualità dei servizi).

Art. 34 Carta della qualità dei servizi

1. La tutela degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta, allegata alla presente Convenzione (allegato e) 3.), il cui schema è redatto in conformità alla deliberazione dell'AEGGSI n. 655/2015/R/idr del 23 dicembre 2015 "Regolazione sulla qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che la compongono", nella quale sono previsti i principali fattori di qualità dei servizi e gli standard minimi di continuità e regolarità, gli obblighi specifici che il gestore deve nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate nonché le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza.

2. La Carta dei servizi è redatta, predisposta e pubblicizzata conformemente a quanto stabilito dall'art. 2, comma 146 della L. n. 244/2007, nel quale sono previsti i principali fattori di qualità dei servizi e gli standard minimi di continuità e regolarità, gli obblighi specifici del gestore nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate nonché le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza.

3. La precitata Carta dovrà indicare, peraltro, le modalità per adire le vie conciliative al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti del servizio e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni.

4. La Carta dei servizi dovrà altresì indicare in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere anche nei confronti dei gestori medesimi.

5. Nel Piano d'Ambito sono indicati gli interventi necessari a conseguire gli obiettivi di qualità dei servizi previsti dalla Carta.

Art. 35 Misura del volume prodotto e del volume erogato

1. La misura del volume prodotto ed erogato costituisce elemento fondamentale per la corretta erogazione del Servizio secondo principi di efficienza ed economicità, sia con riferimento al

rispetto dei parametri strettamente economici e finanziari, sia in relazione al puntuale rispetto dei principi di tutela e risparmio della risorsa idrica attuale e futura.

2. Il Gestore provvede a propria cura e spese con personale proprio o con ricorso a terzi qualificati alla misurazione del volume di acqua effettivamente erogata alle utenze, suddividendo i consumi per tipologia di uso in conformità all'articolazione tariffaria vigente, adottando la massima diligenza e attenzione.

3. Il Gestore provvede a propria cura e spese mediante apparecchiature fisse a misurare e registrare in continuo la portata emunta o acquistata da terzi in relazione a tutti i punti di captazione e/o acquisizione della risorsa idrica.

4. La frequenza minima delle misurazioni del volume erogato è fissata in 2 (due) letture complete annue, salvo eventuali diverse autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio d'Ambito o successive disposizioni impartite dall'AEEGSI.

CAPO VI CESSAZIONE E SUBENTRO

Art. 36 Procedura di subentro alle gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

1. L'Ufficio d'Ambito prende atto che esistono nell'ambito territoriale ottimale i Gestori di servizi, indicati al comma 6, salvaguardati ovvero esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege ai sensi dell'art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d'ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

2 L'Ufficio d'Ambito, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d'ambito.

3 L'Ufficio d'Ambito individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall'avvio della procedura; l'Ufficio d'Ambito delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

4 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'Ufficio d'Ambito, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'Ufficio d'Ambito. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.

5 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Ufficio d'Ambito.

6 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i

presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

7 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Ufficio d'Ambito, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Ufficio d'Ambito unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della Convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 37 Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

1. L'Ufficio d'Ambito è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

2. L'Ufficio d'Ambito verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.

3. L'Ufficio d'Ambito dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

4. L'Ufficio d'Ambito individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'Ufficio d'Ambito delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

5. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'Ufficio d'Ambito, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'Ufficio d'Ambito. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.

6. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Ufficio d'Ambito sulla base dei documenti contabili.

In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

7. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Ufficio d'Ambito, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

8. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Ufficio d'Ambito, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti

improcrastinabili individuati dall'Ufficio d'Ambito unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi- attraverso la proroga della Convenzione entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti;
ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.

CAPO VII TERMINE DELLA CONVENZIONE

Art. 38 Durata della Convenzione

1. Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo Articolo, la durata dell'affidamento è fissata in anni 20 a partire dal 1/10/2015.

2. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico- finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:

- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11.
- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'AEEGSI).

3. Nei casi di cui al comma 2, il Gestore presenta motivata istanza all'Ufficio d'Ambito, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'Ufficio d'Ambito decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

Art. 39 Risoluzione e recesso

1. La presente Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., in caso di:

- 1.1 perdita, da parte del Gestore, dei requisiti e delle caratteristiche che legittimano l'affidamento in house;
- 1.2 cessione o sub concessione della presente Convenzione ai sensi del precedente articolo 6 (Divieto di cessione e sub concessione);
- 1.3 fallimento del Gestore o ammissione ad altre procedure concorsuali.
- 1.4 avvio della procedura di liquidazione o scioglimento del Gestore;

In tali ipotesi la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva dovrà essere formulata con lettera di addebito da inviarsi a mezzo raccomandata ar o pec. La Convenzione si intenderà quindi risolta *ipso iure*.

2. L'Ufficio d'Ambito potrà inoltre decidere la risoluzione della presente Convenzione in caso di reiterate gravi deficienze nella gestione dei servizi affidati e di inadempienze di particolare gravità ai disposti della medesima Convenzione, salve le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore. In particolare, l'Ufficio d'Ambito potrà risolvere di diritto la presente Convenzione nei seguenti casi:

- 2.1 interruzione totale del servizio di acquedotto o di quello di depurazione o di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a 3 (tre) giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del Gestore;
- 2.2 mancata riscossione da parte del Gestore delle tariffe dovute dagli utenti e degli eventuali ricavi extra-tariffari per i servizi aggiuntivi;
- 2.3 ripetute gravi inadempienze ai disposti della Convenzione, imputabili a colpa grave o dolo del gestore, previa messa in mora senza effetto; si intendono "ripetute gravi violazioni e inadempienze" un numero di violazioni superiore a tre ogni anno che coinvolgano un vasto territorio e che generino un rilevante allarme sociale e/o un rilevante danno ambientale, che poteva essere evitato con la condotta diligente del gestore;
- 2.4 mancato mantenimento da parte del Gestore dei livelli di rendimento della gestione economica e/o finanziaria previsti dal Piano d'Ambito;
- 2.5 reiterate gravi deficienze, da parte del Gestore, ovvero sussistenza di inadempienze di particolare gravità ai disposti della presente Convenzione;
- 2.6 mancato devolvimento nei termini della quota di competenza dei costi dell'autorità d'ambito.

3. Nei casi di cui al precedente paragrafo 2, gli inadempimenti sono contestati dall'Ufficio d'Ambito, a mezzo di regolare lettera addebito da inviarsi con raccomandata a.r., o con pec, corredata dalla documentazione e con intimazione, se necessario, a rimuovere gli effetti dell'inadempimento entro un congruo termine.

Entro 15 giorni dalla ricezione della lettera di addebito il Gestore può formulare controdeduzioni.

Tenuto conto delle controdeduzioni, l'Ufficio può diffidare il gestore a provvedere a rimuovere le irregolarità, fissando all'uopo un congruo termine. Decorso infruttuosamente tale termine, si produrrà la risoluzione di diritto della Convenzione.

Il procedimento si conclude con provvedimento motivato dell'Ufficio che dà atto della rimozione delle irregolarità, ovvero dell'intervenuta risoluzione di diritto della Convenzione.

4. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore, salvo ed impregiudicato il diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

5. L'Ufficio d'Ambito potrà recedere dalla presente Convenzione, previa comunicazione scritta debitamente motivata, in caso di:

5.1 eventi o atti che determinino la perdita dei requisiti finanziari e tecnici rivestiti dal Gestore all'atto dell'affidamento da parte dell'Ufficio d'Ambito ovvero una loro diminuzione tale da incidere in senso sostanzialmente pregiudizievole sul Servizio, ancorché tali eventi o fatti siano stati previamente comunicati ai sensi del precedente articolo 23 (Requisiti del Gestore);

5.2 verificarsi di qualsiasi evento dal quale possa conseguire la mancata concessione, il mancato rinnovo, se scaduta, o, a seconda dei casi, la revoca di qualsiasi autorizzazione, concessione, licenza o altro provvedimento amministrativo, qualora tale mancata concessione, rinnovo o revoca abbia un effetto sostanzialmente pregiudizievole per lo svolgimento del Servizio.

6. In caso di anticipata cessazione dell'efficacia della presente Convenzione per risoluzione o recesso, il Gestore resta comunque obbligato a gestire il Servizio fino all'effettivo subentro del nuovo Gestore, in modo da consentire la regolare erogazione del Servizio, senza che da ciò derivi alcun diritto ad indennità aggiuntive.

7. Le Parti rinunciano preventivamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1265, comma 1, numero 4 c. c., alla compensazione fra gli eventuali debiti reciproci aventi ad oggetto somme a qualsiasi titolo dovute da una Parte all'altra.

CAPO VIII - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 40 Garanzie

1. In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Così come previsto all'art. 3 della presente Convenzione, l'affidamento è subordinato alla prestazione, da parte del gestore di garanzia fideiussoria di cui all'art. 151, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006.

Al momento della sottoscrizione del contratto e solo per il periodo transitorio, il Gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria adeguata a coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione/o commisurata alla tariffa soggetta a riscossione nei primi cinque anni di gestione/o commisurata al 10% del costo di gestione stimato dal PEF del Piano d'ambito; essa deve essere annualmente aggiornata od integrata anticipatamente in modo da coprire il successivo quinquennio.

Al termine del periodo transitorio (ossia dopo 3 anni dalla data di affidamento del SII) tale garanzia deve essere integrata in base alle disposizioni di legge e a seguito di specifica deliberazione dell'Ufficio d'Ambito da rinnovarsi all'avvio/aggiornamento di ciascun periodo regolatorio.

3. La precitata garanzia deve essere prestata con esclusione del beneficio di preventiva escussione del gestore ai sensi dell'art. 1944 c.c..

4. Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'Ufficio d'Ambito del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

5. Da detta cauzione l'Ufficio d'Ambito potrà prelevare l'ammontare delle penali e delle sanzioni eventualmente dovute dal gestore per inadempienze agli obblighi, così come previste dalla presente Convenzione, nonché per rivalersi per l'esecuzione delle obbligazioni inadempite, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso o la risoluzione della Convenzione.

6. Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'Ufficio d'Ambito entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'Ufficio d'Ambito, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

7. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Art. 41 Assicurazioni

1. Il Gestore dovrà tenere indenne l'Ufficio d'Ambito da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività dallo stesso poste in essere in forza della sottoscrizione della presente Convenzione.

2. Il Gestore ha l'obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile verso i terzi fino ad un massimale pari a Euro 5.000.000 (cinque milioni), anche subentrando in eventuali polizze già accese ed integrandole.

3. Il Gestore ha inoltre l'obbligo di assicurare, con compagnie di primaria importanza, i Beni strumentali al Servizio contro i rischi di calamità naturali, con polizza *all risks* per l'importo riportato nello stato di consistenza, anche subentrando in eventuali polizze già accese ed integrandole.

4. Il Gestore è tenuto a trasmettere all'Ufficio d'Ambito copia dei contratti di assicurazione di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3.

5. Le segnalazioni di danno subito da terzi saranno inoltrate dagli interessati direttamente al Gestore, che dovrà esaminarle e provvedere all'eventuale risarcimento del danno.

6. In virtù della presente Convenzione, il Gestore viene espressamente autorizzato dall'Ufficio d'Ambito a trattare con i soggetti interessati per definire e riscuotere gli importi relativi al risarcimento dei danni arrecati da terzi, ivi compresi gli stessi Enti locali, ai Beni strumentali al Servizio.

Art. 42 Penali

1. L'Ufficio d'Ambito, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo Ufficio d'Ambito, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.

2. L'Ufficio d'Ambito comunica all'AEEGSI le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.

3. Le modalità di determinazione dei presupposti e di pagamento delle penali sono normate dal disciplinare tecnico, allegato alla presente Convenzione, (allegato d) al quale si demanda la fissazione dei presupposti per l'irrogazione, il calcolo e la parametrizzazione delle sanzioni (completezza, adeguatezza, rispetto di tempi, obiettivi, finalità, ecc.), nel rispetto della Convenzione e delle disposizioni normative vigenti, con particolare riferimento:

3.1 alla corretta quantificazione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie, anche attraverso idonee modalità di graduazione mediante appositi fattori applicati alla sanzione base;

3.2 alle modalità di svolgimento del procedimento sanzionatorio (diffida, accertamento, fase istruttoria, provvedimento finale);

3.3 alle ulteriori criticità che dovessero emergere in materia di valorizzazione ed applicazione del sistema sanzionatorio, unitamente ai conseguenti aspetti tecnici e legali.

4. Sono fatte salve le penali e sanzioni di competenza di altre amministrazioni o dell'AEEGSI.

Art. 43 Sanzioni

1. L'Ufficio d'Ambito è tenuto a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

2. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e non vengano compromesse la continuità dei servizi, l'igiene o la sicurezza pubblica, l'Ufficio d'Ambito potrà adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.

3. L'adozione delle misure di cui al precedente punto 1. deve essere preceduta da una formale diffida ad adempiere, con la quale l'Ufficio d'Ambito contesta al Gestore l'inadempimento riscontrato, intimandogli di porvi fine entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempimento medesimo.

4. Tutti gli oneri conseguenti all'adozione delle misure di cui al presente articolo, oltre le penali previste ed il risarcimento degli eventuali ulteriori danni, saranno posti a carico del Gestore.

Art. 44 Forza maggiore

1. Il Gestore si impegna a comunicare per iscritto all'Ufficio d'Ambito il verificarsi di un evento di forza maggiore, fornendo una descrizione delle cause che lo hanno determinato ed indicando la prevedibile durata dell'evento, degli effetti e dei rimedi che esso intende attivare.

2. Alla ricezione di tale informativa, l'Ufficio d'Ambito dovrà avviare apposita istruttoria in merito, verificando le circostanze ed individuando, di comune intesa con il Gestore, possibili azioni di mitigazione degli effetti causati dall'evento di forza maggiore.

3. Conseguentemente al verificarsi di un evento di forza maggiore formalmente riconosciuto come tale dall'Ufficio d'Ambito, gli obblighi del Gestore derivanti dalla presente Convenzione potranno rimanere totalmente o parzialmente sospesi per tutta la durata dell'evento.

4. Qualora uno o più eventi di forza maggiore:

4.1 determinino una sospensione dell'esecuzione della Convenzione, in tutto o per una parte sostanziale della stessa, ovvero

4.2 siano tali da comportare un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario del Servizio

è data facoltà al Gestore di richiedere l'attivazione della procedura di riequilibrio economico-finanziario di cui al precedente articolo 25 (Equilibrio economico-finanziario).

5. Qualora perduri l'evento di forza maggiore, e ciò non consenta di ripristinare l'equilibrio economico-finanziario secondo quanto stabilito nel precedente paragrafo 4 oppure nel caso in cui ciò renda palesemente impossibile l'esecuzione della presente Convenzione, in tutto o per una parte sostanziale della stessa, le Parti potranno procedere alla risoluzione consensuale della presente Convenzione, ferma l'applicazione del paragrafo 5 del precedente articolo 39 (Risoluzione e recesso).

Art. 45 Risoluzione delle controversie

1. Tutte le contestazioni che dovessero insorgere fra le Parti per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione - anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente al Servizio - saranno risolte mediante ogni tentativo di amichevole composizione, o, in caso di esito negativo dello stesso saranno devolute alla giurisdizione del TAR Lombardia - Milano.

2. L'insorgere di una controversia tra le Parti non sospende le obbligazioni assunte con la presente Convenzione ed in particolare l'obbligo del Gestore di proseguire nel Servizio.

Art. 46 Clausola interpretativa

1. L'interpretazione delle clausole della presente Convenzione dovrà avvenire secondo il principio del favor utentis, fatta eccezione per ciò che riguarda le condizioni economiche che dovranno invece essere interpretate secondo il criterio dell'equilibrio economico e finanziario.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 Imposte, tasse, canoni

1. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale attinenti al Servizio stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti locali, ivi comprese le imposte relative agli immobili.

Art. 48 Spese contrattuali

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico del Gestore.

Art. 49 Modalità di aggiornamento della Convenzione

1. Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente Convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 7 della presente Convenzione.

Art. 50 Disposizioni transitorie e finali

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. I rapporti tra le Parti attinenti all'esecuzione della presente Convenzione sono regolati dalle norme vigenti al momento della sua sottoscrizione.
3. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti fanno rinvio al D.Lgs. n. 152/2006, alla Legge Regionale, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici locali, di difesa e tutela delle acque e di affidamento di contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture alle altre normative di riferimento, nonché al Programma Operativo.
4. La presente Convenzione si intende automaticamente modificata e integrata per effetto di previsioni normative e/o regolamentari e/o disposizioni dell'AEEGSI, entrate in vigore successivamente alla stipula della stessa e con essa in contrasto.
5. La presente Convenzione viene redatta in tre copie originali, la prima da conservarsi tra gli atti dell'Ufficio d'Ambito, la seconda tra gli atti dell'EGA e la terza da consegnare al Gestore.
6. Il Gestore elegge il proprio domicilio in via Borgo Vico, 148 Como.

Art. 51 Allegati

1. Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente Convenzione:

- a) Deliberazione dell'EGA n. 36 del 15/5/2012 (scelta della forma di gestione);
- b) Deliberazione dell'EGA n. 36 del 29/9/2015 (affidamento del servizio);
- c) Piano d'Ambito e relativa Deliberazione di adozione da parte dell'EGA n. 15 del 18/12/2014 e n. 20 del 16/6/2015;
- d) Disciplinare Tecnico;
- e) Schemi dei Regolamenti di utenza:
 1. Schema di Regolamento per il servizio di acquedotto nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como;

- 2.Schema di Regolamento per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue urbane nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como;
3.Schema di Carta del Servizio Idrico Integrato.
f) Mappa di individuazione del perimetro amministrativo di competenza del Gestore;

Data,

Per Como Acqua Srl

Il Presidente

Per l'Ufficio d'Ambito di Como

La Presidente

Per espressa accettazione degli articoli:

- art. 6 Divieto di cessione e subconcessione
art. 39 Risoluzione e recesso
art. 42 Penali
art. 43 Sanzioni
art. 45 Risoluzione delle controversie

Data,

Per Como Acqua Srl

Il Presidente

Per l'Ufficio d'Ambito di Como

La Presidente